

Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia

Tel. 041-5381999 Fax 041-5381819 E-mail ciavenezia@ciavenezia.it
www.ciavenezia.it



Luglio 2020



monitorare ...per te e per gli altri...

NOTIZIE FLASH



"DAL CAMPO ALLA TAVOLA"

La Commissione europea ha approvato **le strategie per la biodiversità e "Farm to fork"**.

Si tratta di un documento di indirizzo delle politiche dell'Unione in materia di biodiversità e di alimentazione fino al 2030, ma anche elementi chiave **del Green Deal europeo**. Il Green Deal europeo è la tabella di marcia per rendere sostenibile l'economia dell'UE. L'obiettivo è quello di trasformare le problematiche climatiche e le sfide ambientali in opportunità in tutti i settori, rendendo la transizione equa e inclusiva per tutti. I cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono una minaccia enorme per l'Europa e il mondo.

Per superare queste sfide, l'Europa ha bisogno di una nuova strategia per la crescita che trasformi l'Unione in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva in cui:

- promuovere l'uso efficiente delle risorse passando a un'economia pulita e circolare;
- ripristinare la biodiversità e ridurre l'inquinamento;
- la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse.

La Strategia per la biodiversità riguarda l'elaborazione, ogni due anni, di un rapporto sull'attuazione (*segue a pag.2*)

Sommario imprese:

-Proroga dei versamenti per i soggetti ISA

pag.3

-Fringe benefit auto

pag.5

-Credito d'imposta per transazioni con Pos

pag.6

-Errori su Contributo a fondo perduto

pag.7

Sommario persone:

-Taglio del cuneo fiscale

pag.9

-Bonus Vacanze

pag.10

-Uso del contante fino a 2.000 euro

-Pago in Rete

pag.12

-Mancato utilizzo del Reddito di cittadinanza

-Pensioni: Pagamento della 14esima

pag.13

Scadenario di luglio

pag.15

(segue da pag.1) e l'efficacia della Strategia stessa. A tal fine è stato predisposto un set preliminare di 10 indicatori che mirano a rappresentare e valutare lo stato della biodiversità in Europa, che riguarderanno:

-l'individuazione delle principali minacce e/o criticità per la biodiversità emerse nell'ambito della stessa area di lavoro;

-l'identificazione di obiettivi specifici per contrastare tali minacce;

-la definizione delle priorità d'intervento sulla base degli strumenti d'intervento, in particolare:

- l'aumento al 30% delle aree naturali protette di terra e di mare, un terzo delle quali sarà rigorosamente protetto (nessuna attività umana sarà consentita);
- la riduzione del 50% dei pesticidi sia in termini di quantità che di tossicità;
- la destinazione del 10% dei terreni agricoli a elementi di biodiversità come siepi e fasce fiorite per migliorare la sostenibilità dell'agricoltura;
- l'introduzione di obiettivi vincolanti per ripristinare ecosistemi cruciali su larga scala come torbiere, zone umide, foreste ed ecosistemi marini, tutti vitali per la biodiversità nonché per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- la riduzione al minimo dell'uso di biomassa, come gli alberi, a fini energetici.

La Strategia "Farm to Fork" (ovvero, "dal campo alla tavola"), o F2F, prevede che: *"I sistemi alimentari devono urgentemente diventare sostenibili e operare entro i limiti ecologici del pianeta"* e che *"la sostenibilità deve ora diventare l'obiettivo chiave da raggiungere"*.

Il documento delinea la nuova strategia per il settore agroalimentare dei prossimi dieci anni con l'obiettivo di attuare una profonda trasformazione dei sistemi alimentari e di rendere il sistema europeo lo standard di riferimento per la sostenibilità. Il documento riveste una importanza notevole, perché sarà il punto di riferimento per **la stesura delle linee guida della prossima Pac** e quindi avrà un elevato impatto sulle scelte che verranno fatte sulle contribuzioni destinate all'agricoltura. Ecco alcuni obiettivi:

- la riduzione del 50% degli agrofarmaci, del 20% dei fertilizzanti, del 50% degli antibiotici negli allevamenti;
- l'impegno al raggiungimento del 25% della superficie agricola europea (Sau) in biologico;
- il 10% delle aree agricole destinate a infrastrutture verdi per la conservazione della natura, in coerenza con la Strategia 2030 per la Biodiversità;
- la riduzione dello spreco alimentare.

"Farm to Fork" considera poi la cattura del carbonio come un *"promettente esempio di nuovi modelli di business verde"*, riconoscendo che sia la Pac (Politica agricola comune), sia l'Ets (sistema di scambio di quote di carbonio europeo) possono rendere finanziariamente sostenibili le pratiche agricole più attente al clima. A tal fine, la Commissione svilupperà un *"Manuale Ue sull'agricoltura del carbonio"* per quantificare le riduzioni delle emissioni nelle aziende agricole e nei sistemi forestali. Il documento prevede altre misure che hanno comunque un forte impatto sulla produzione dei campi, quali per esempio:

- stabilire profili nutrizionali per limitare la promozione di alimenti contenenti determinati livelli di sale, zuccheri e grassi;
- avviare iniziative volte a stimolare la riformulazione degli alimenti trasformati, compresa la fissazione di livelli massimi per determinati nutrienti;
- introdurre un sistema obbligatorio di etichettatura nutrizionale fronte-pacco ("Fop");
- fissare l'obbligo di indicazione d'origine di alcune categorie di alimenti.

Un punto chiave del documento è che la Commissione "valuterà rigorosamente" la conformità della concessione del sostegno al reddito (soprattutto i sussidi basati sulla produzione, noti come pagamenti accoppiati) al fine di migliorare la sostenibilità dei settori interessati. Questo passaggio introduce un elemento nuovo, che sarà certamente adottato nella nuova Pac a partire dal 2023, e cioè che per ottenere il sostegno al reddito (segue a pag.3)

(segue da pag.2) l'agricoltore deve dimostrare concretamente che ha introdotto nella gestione aziendale sistemi e metodi che contribuiscono a mitigare gli impatti ambientali e ad assicurare al consumatore cibi sani, sicuri e di alta qualità.

Non vi è più alcun dubbio che coloro che non adotteranno per esempio minime lavorazioni e sodo, cover crops, sistemi di precisione per limitare l'uso della chimica, sistemi di difesa integrati con monitoraggio dei livelli di attacco delle avversità, sistemi intelligenti per la distribuzione dell'irrigazione, tracciabilità completa dei percorsi colturali, benessere animale, stretti e continuativi rapporti di filiera eccetera, **avranno sempre più difficoltà ad avere accesso ai contributi della Pac e dei Psr.**



PROROGA DEI VERSAMENTI PER I SOGGETTI ISA

E' stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 29 giugno il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno **che ufficializza la proroga dei versamenti** già annunciata con il comunicato stampa n.147 del 22 giugno 2020.

Il Dpcm, composto di un solo articolo e due commi, prevede che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai **versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IVA e dell'IRAP** devono effettuare i versamenti:

- entro il **20 luglio 2020** senza alcuna maggiorazione;
- **dal 21 luglio al 20 agosto 2020**, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse.

N.B. Riguardo l'IRAP, il Dpcm sottolinea che per i soggetti ISA, la proroga in oggetto si applica, **laddove non vi siano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del decreto "Rilancio"** (DL n.34/2020): che prevede la "cancellazione": del **saldo IRAP dovuto per l'anno 2019, e dell'acconto relativo al 2020, esclusivamente:**

- le **imprese, con un volume di ricavi nell'anno d'imposta 2019 non superiore a 250 milioni,**
- i **lavoratori autonomi, con compensi nell'anno d'imposta 2019 non superiore a 250 milioni.**

Soggetti interessati. La proroga al 20 luglio 2020 (o 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40%) dei versamenti è circoscritta ai contribuenti, **che contestualmente:**

- **esercitano attività, in forma di impresa o di lavoro autonomo, per i quali siano approvati gli ISA a prescindere dal fatto che gli stessi si applichino o meno** (a seguito di cause di esclusione o inapplicabilità);
- **dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito**, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (sono pertanto esclusi i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro).

Ricorrendo tali condizioni, come prevede il comma 2, risultano inoltre, interessati dalla proroga **i contribuenti che**, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019:

- applicano il **regime fiscale di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (c.d. "**Minimi**");
- applicano il **regime forfetario agevolato**, previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n.190/2014 (c.d. "**Forfetari**"); (segue a pag.4)

(segue da pag.3)

- determinano **il reddito con altre tipologie di criteri forfetari**;
- dichiarano **altre cause di esclusione dagli ISA**.

Possono usufruire della proroga anche **i titolari di redditi di partecipazione in società, associazioni e imprese interessate dagli ISA**, per espresso richiamo del comma 2:

- collaboratori dell'impresa familiare;
- soci di società di persone;
- soci di associazioni professionali;
- soci di società di capitali trasparenti.

Per i **soci di srl "non trasparenti"** (soggette agli ISA), tenendo conto di quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 173/E/2007, la proroga, analogamente al passato, dovrebbe essere riferita esclusivamente al versamento dei **contributi previdenziali**.

Agricoltura. Nella proroga rientrano anche **le imprese agricole con ISA approvati**:

- AA01S= attività di coltivazione, silvicoltura e utilizzo di aree forestali;
- AA02S= attività di allevamento, caccia e servizi connessi,

e che svolgono **attività rientranti nel reddito d'impresa**, quindi:

-che determinano il reddito sulla base della differenza tra costi e ricavi, nonché le società diverse dalle società semplici che determinano il reddito in base al bilancio (compilano i quadri RG o RF del modello REDDITI). Questi soggetti rientrano a pieno titolo nell'applicazione degli ISA compreso l'obbligo di compilazione dei relativi modelli;

-che svolgono le attività civilisticamente agricole ma che fiscalmente non rientrano nel reddito agrario, per le quali si compila il quadro "RD":

- **attività di allevamento "eccedentario"**,
- **attività connesse di produzione di servizi o di produzione di beni** non compresi nel decreto 13 febbraio 2015,
- **agriturismo**,
- **produzione di energia elettrica oltre la franchigia** (comma 423 della legge 266/2005).

Rientrano tra questi, anche le Snc, Sas e Srl **che hanno optato per la determinazione del reddito agrario** ai sensi dell'art. 1, comma 1093 della legge n. 296/2006. Il reddito prodotto mantiene la natura di reddito d'impresa e per il quale sono stati elaborati gli ISA, **ancorché siano esonerati dalla compilazione dei modelli ISA** qualora determinano il reddito forfettariamente (Decreto 28/12/2018 art.2).

N.B. Mentre nella proroga rientrano i contribuenti che svolgono "attività connesse agricole" escluse dal reddito agrario (come sopra richiamate), **non vi rientrano i contribuenti che svolgono "operazioni connesse agricole"** (c.d. prestazioni occasionali connesse agricole), anche se esposte ugualmente nel quadro RD.

Versamenti coinvolti. Per questi soggetti, è da ritenersi differito al 20 luglio (o 20 agosto con la maggiorazione del 0,40%):

- il saldo 2019 e 1° acconto 2020 di **IRPEF, IRES ed IRAP**;
- le **addizionali Regionali e Comunali IRPEF**;
- il **saldo IVA 2019**;
- i **contributi previdenziali** (IVS, Gestione separata INPS);
- l'**acconto del 20%** dell'imposta dovuta sui redditi a tassazione separata;
- le **imposte sostitutive**;
- il saldo 2019 e acconto 2020 della c.d. "**cedolare secca**";
- l'**acconto del 20%** dell'imposta dovuta sui redditi a tassazione separata;
- l'**IVIE, IVAFE** per immobili / attività detenuti all'estero;
- l'**imposta sostitutiva dei contribuenti minimi/forfetari**;
- il **diritto CCIAA 2020**. (segue a pag.5)

(segue da pag.4) La proroga dei versamenti, si applica anche al diritto camerale “CCIAA 2020”, in quanto, come chiarito dal Ministero dello Sviluppo economico nella Circolare n. 6982 del 6/7/2007, **il termine per il versamento del diritto annuale è “ancorato” al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi** (ribadito dal Ministero dello Sviluppo economico nella Circolare 30/5/2011, n. 103161).

Inoltre, anche se il riferimento è al versamento delle sole imposte, tuttavia, si ritiene che i **contributi INPS degli artigiani e commercianti** dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale essendo **collegati al quadro RR del modello REDDITI**, rientrino nella proroga. La stessa circolare INPS 104/2017 ha precisato che “*i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi*”.

N.B. I contribuenti che **non rientrano nella proroga dei versamenti prevista dal Dpcm in oggetto** (tra cui ad esempio i “privati”), sono tenuti a versare le imposte derivanti dal modello Redditi, Iva, Irap 2020 entro i **termini ordinari**:

- il **30 giugno 2020**,
- il **30 luglio 2020** con la maggiorazione dello 0,40%.



FRINGE BENEFIT AUTO

Come noto, le vetture ad uso promiscuo sono quelle assegnate ai dipendenti per usi sia lavorativi che privati. Per questo motivo, la loro tassazione non prende in esame l'intero valore della vettura, rappresentato dal costo chilometrico complessivo per il valore convenzionale (tabelle ACI) di 15 mila km, ma il 30%. Questo fino almeno fino al 30 giugno 2020.

Dal 1° luglio, l'art. 1 comma 632 della legge di Bilancio 2020, modifica l'art. 51, comma 4, lett a) del Tuir, prevede che ai veicoli concessi ad uso promiscuo ai dipendenti con **contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020** (ferma restando la percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente) vengono introdotte, in luogo della precedente percentuale fissa del 30%, **aliquote diverse in base alle emissioni di Co2:**

- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;
- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
- 40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

Le novità introdotte alle percentuali di calcolo si applicano solo in presenza di due specifiche condizioni:

- l'autoveicolo da concedere in uso al dipendente deve essere di nuova immatricolazione;
- la concessione in uso al dipendente deve avvenire sulla base di un contratto stipulato a decorrere dal 1° luglio 2020.

Per tutti i contratti di auto aziendali stipulati entro il 30 giugno continuano a beneficiare della vecchia normativa.

Per ciò che riguarda le tabelle ACI va precisato che vengono aggiornate annualmente e consentono di effettuare il calcolo dei rimborsi e della retribuzione in natura riconosciuta ai dipendenti con le auto aziendali.

Le nuove tariffe, pubblicate sul supplemento ordinario n. 47 della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, sono state suddivise per semestre tenendo conto delle novità introdotte dal 1° luglio 2020.



CREDITO D'IMPOSTA PER TRANSAZIONI CON POS

A partire dal **1 luglio 2020** entra in vigore un'ulteriore misura prevista dal DL 124/2019 volta a incentivare l'utilizzo di mezzi alternativi al contante mediante **la corresponsione di un credito di imposta del 30% sulle commissioni addebitate per le transazioni tramite Pos a commercianti e professionisti effettuate verso i consumatori finali.**

Gli esercenti arti e professioni che dal 1 luglio accetteranno pagamenti tramite:

- carte di debito,
- carte di credito,
- carte prepagate,
- e altri strumenti tracciabili,

usufruiranno di un credito di imposta del 30% sulle commissioni pagate per le transazioni.

A norma dell'art 22 del Decreto Fiscale il credito d'imposta spetta a:

- esercenti attività di impresa,
- esercenti arte e professioni,

per le cessioni di beni e prestazioni di servizi **rese ai consumatori finali dal 1° luglio 2020** a condizione che i suddetti operatori abbiano avuto nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro.

Il credito di imposta potrà essere utilizzato dagli esercenti e professionisti in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del DLGS 9 luglio 1997, n. 241) a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato in dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e in quelle successive fino a conclusione dell'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Con il provvedimento del 29/4/2020 l'Agenzia delle entrate ha definito i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente all'amministrazione finanziaria dagli operatori dei sistemi di pagamento che hanno stipulato con commercianti e professionisti un apposito contratto per l'installazione del Pos. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, tramite il **SID, le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito** inviando le seguenti informazioni:

- codice fiscale dell'esercente,
- mese e anno di addebito,
- numero totale delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e di quelle riconducibili ai consumatori finali,
- importo delle commissioni addebitate per le operazioni riconducibili ai consumatori finali,
- ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Esercenti e professionisti riceveranno mensilmente in via telematica l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni sulle commissioni addebitate dagli operatori.

Entro il 20 del mese successivo, nella casella di Pec o nell'online banking vedranno poi esposti i dati per determinare il bonus spettante. Il credito d'imposta maturato si può usare solo in compensazione, tramite F24, dal mese successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa.



ERRORI SU CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO:

Se, dopo aver inviato l'istanza di richiesta del contributo previsto dall'articolo 25 del DL n.34/2020, il contribuente si accorge di aver commesso qualche errore, può trasmettere **una istanza sostitutiva fino al momento del rilascio della ricevuta (2° ricevuta)** relativa agli **ulteriori controlli**.

Infatti, dopo che il sistema ha concluso l'elaborazione **per l'esecuzione del mandato di pagamento, non è più consentito** inviare nuove istanze sostitutive, **ma solo una rinuncia**.

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, **vuole rinunciare al contributo richiesto**, può presentare una rinuncia utilizzando il modello d'istanza, in cui **si compilano solo** i campi:

- del codice fiscale del soggetto richiedente e dell'eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato), e
- quello di rinuncia **nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia**.

La rinuncia **riguarda sempre il totale del contributo**. La rinuncia può essere trasmessa **anche oltre i 60 giorni** previsti per la presentazione dell'istanza e comporta **la restituzione del contributo** (se erogato).

Se la rinuncia viene trasmessa **prima dell'emissione della ricevuta di accoglimento dell'istanza** (2° ricevuta), è **possibile inviare una nuova istanza** entro il termine di scadenza previsto.

Se il richiedente si accorge di aver presentato **un'istanza per un contributo non spettante**, può trasmettere in ogni momento, anche oltre il 13 agosto 2020, un'istanza di rinuncia totale al contributo.

La rinuncia può essere trasmessa dall'intermediario. Tuttavia:

- **gli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale** o al servizio Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale "Fatture e Corrispettivi" possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l'istanza,
- **gli intermediari appositamente delegati** (senza delega al cassetto fiscale o al servizi "Fatture e corrispettivi") possono presentare la rinuncia **solo** nel caso in cui abbiano provveduto alla trasmissione dell'istanza di richiesta del contributo.

Il soggetto che ha percepito **il contributo in tutto o in parte non spettante**, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, **può regolarizzare l'indebita percezione**, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando le relative sanzioni **mediante applicazione delle riduzioni del ravvedimento operoso** (articolo 13 del DLgs n.472/1997).

Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente **mediante il modello F24 Elide, senza possibilità di compensazione**.

Con la **risoluzione n.37 del 26 giugno 2020** sono istituiti i codici tributo da indicare sul modello F24 per la **restituzione spontanea del contributo a fondo perduto incassato e non spettante** da parte di esercenti attività di impresa, lavoro autonomo, e di reddito agrario, titolari di P.IVA dovuto ai sensi dell'art 25 del DL n 34/2020.

I tre codici tributo da utilizzare per la **restituzione spontanea** sono:

- Capitale: codice tributo "**8077**" denominato "Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34";
- Interessi: codice tributo "**8078**" denominato "Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34";

(segue a pag.8)

(segue da pag.7)

- Sanzioni codice tributo “8079” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello “F24 Elide”, i codici sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, con indicazione:

- nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione “Erario e altro” nel campo “tipo” la lettera “R”
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato percepito il contributo, nel formato “AAAA”;
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

Controlli e Sanzioni

L’Agenzia procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze, applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (artt. 31 e seguenti del DPR n. 600/1973) ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali:

- delle fatture elettroniche,
- dei corrispettivi telematici,
- ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva,
- ai dati delle dichiarazioni Iva.

Inoltre, indipendentemente dall’importo del contributo erogato, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali.

L’Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.

Se dai predetti controlli emerge che **il contributo sia in tutto o in parte non spettante**, l’Agenzia delle entrate **procede alle attività di recupero del contributo**, irrogando le **sanzioni previste per l’utilizzo di crediti inesistenti** (art. 13, comma 5, del D.Lgs n. 471/1997), nella **misura del 100% al 200%**, con esclusione della possibilità di definizione agevolata e gli interessi **del 4% annuo**.

Il termine di decadenza dell’accertamento scade entro il **31 dicembre dell’ottavo anno successivo** a quello dell’erogazione del contributo, salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione penale. **Competente per le eventuali controversie è il giudice tributario**.

La percezione del **contributo in tutto o in parte non spettante** configura anche il reato di cui all’**art. 316-ter del Codice penale** punito:

- con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, ovvero
- con la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, se il contributo erogato è d’importo inferiore a 4.000 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

Colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è inoltre punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del Codice penale (Confisca).

In caso di cessazione dell’attività, l’eventuale atto di recupero è emanato **nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza**.



TAGLIO DEL CUNEO FISCALE

Dal 1° luglio è in vigore il “*trattamento integrativo dei redditi*” in sostituzione del “*Bonus di 80 euro*”, previsto dal DL n.3/2020.

I soggetti beneficiari sono quelli già previsti dal “*Bonus 80 euro*”, quindi i titolari di:

- i redditi da lavoro dipendente, **ad esclusione dei pensionati** (ex art. 49, comma 2, lett. a) del Dpr. n. 917/1986);
- i redditi assimilati a lavoro dipendente previsti dall’art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis), e l) del Dpr. n. 917/1986);

Il reddito da prendere a riferimento è **il reddito complessivo dell’interessato, al netto di quello derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.** Mentre **include** l’imponibile esente, in caso di assunzione di docenti e dei ricercatori e lavoratori rimpatriati dopo attività all’estero.

Restano esclusi i cd. “Incapienti fiscali” ovvero coloro che hanno un reddito inferiore a 8.145 euro, soglia di non imponibilità IRPEF.

Le modalità di calcolo sono le seguenti:

-trattamento integrativo del reddito fino a 28.000 euro: si prende a riferimento la retribuzione lorda, comprensiva di eventuali straordinari e al netto delle trattenute previdenziali pari al 9,19% e dell’Irpef. Da luglio 2020 il bonus viene **incrementato da 80 a 100 euro mensili;**

-ulteriore detrazione di imposta per reddito da lavoro dipendente:

- per i lavoratori che percepiscono redditi di importo lordo compreso tra 28.000 euro e 35.000 euro il calcolo è il seguente: $480 + [120 \times (35.000 - \text{reddito}) / 7.000]$;
- per i lavoratori che percepiscono redditi di importo lordo compreso tra i 35.000 euro ed i 40.000 euro, la formula da applicare è la seguente: $480 \times [(40.000 - \text{reddito}) / 5.000]$.

Il riconoscimento è affidato ai sostituti di imposta, che devono procedere al suo **inserimento in busta paga in via automatica.**

Il sostituto d’imposta ha l’obbligo di verificare l’effettiva spettanza del beneficio in sede di conguaglio, dovendo provvedere **al relativo recupero se risulta non spettante;** se superiore a 60 euro potrà essere conguagliato in 8 rate, a partire dal primo mese di spettanza. Il credito maturato dai sostituti di imposta sarà recuperato tramite compensazione.

Con la Risoluzione n. 35/E del 26 giugno, sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti e assimilati, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

Come noto, la norma prevede il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di **importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021,** alle condizioni indicate dallo stesso articolo 1 e dall’articolo 128 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riconosciuto dai sostituti d’imposta in via automatica ripartendolo tra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, ovvero dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

I codici da utilizzare per la compensazione in F24 sono i seguenti:

Per il modello F24:

(segue a pag.10)

(segue da pag.9)

- **“1701” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo - articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”** da esporre nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP):

- **“170E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo - articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”** che va esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, nei formati “00MM” e “AAAA”.

L’Agenzia ricorda come di consueto che **i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate**, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’utilizzo in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.



BONUS VACANZE

Dal 1 luglio è in vigore il “credito vacanze” in favore di nuclei familiari con Isee in corso di validità, non superiore a 40.000 euro, per il pagamento **di soggiorni in Italia** di alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast.

Il credito è utilizzabile **dal 1° luglio al 31 dicembre 2020** da un solo componente per nucleo familiare anche diverso dalla persona che lo ha richiesto, e varia secondo la **numerosità del nucleo familiare**:

- 500 euro per nucleo composto da tre o più persone,
- 300 euro da due persone,
- 150 euro da una persona.

Per fruire dell’agevolazione, le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai **servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva** (un singolo albergo, agriturismo ecc.) che dovrà documentare la spesa mediante rilascio di fattura elettronica/documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale, con l’indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

Il pagamento deve essere corrisposto **senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione** di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici **diversi da agenzie di viaggio e tour operator**.

Il credito è fruibile dal contribuente intestatario del documento di spesa (fattura, documento commerciale ecc.):

- per l’**80%**, d’intesa con la struttura ricettiva, come “**sconto**” sul corrispettivo dovuto;
- per il **20%**, come “**detrazione di imposta**” in sede di dichiarazione dei redditi del prossimo anno.

Lo “**sconto**” viene poi rimborsato alla struttura ricettiva che ha fornito i servizi, sotto forma di “**credito d’imposta**” da utilizzare **esclusivamente in compensazione con F24**, con la possibilità di cederlo a terzi, anche diversi dai propri fornitori, (segue a pag.11)

(segue da pag.10) nonché ad istituti di credito o intermediari. In tal caso, la cessione dovrà essere comunicata all’Agenzia attraverso una procedura web dedicata, accedendo alla propria area riservata del sito web delle Entrate.

Contribuente. Per richiedere l’agevolazione, **il contribuente** (dal 1° luglio) **deve installare “IO”**, l’app per smartphone dei servizi pubblici. Effettuato l’accesso all’app (solo con SPID o Carta d’Identità Elettronica), se si hanno i requisiti richiesti (ISEE sotto la soglia di 40.000 euro), **potrà richiedere il bonus**. In caso positivo, si otterrà un **codice univoco** e un **QR-code** che potranno essere utilizzati per la fruizione del bonus (da mostrare all’albergatore al momento di pagare il soggiorno). Oltre al codice, il *bonus* visualizzato nell’app include anche: l’importo dello sconto e quello del beneficio fiscale, l’elenco di tutti i componenti del nucleo familiare a cui è attribuito il *bonus* e il periodo entro cui è possibile utilizzarlo.

Struttura ricettiva. A tal fine, è a disposizione **delle strutture ricettive** nell’area riservata internet dell’Agenzia delle Entrate (Mia scrivania > Servizi per > Comunicare > Bonus Vacanze), accessibile mediante SPID, CIE, credenziali Entratel e Fisconline, in cui si dovrà inserire:

- il codice univoco,
- il codice fiscale del cliente e
- l’importo del corrispettivo.

In caso di riscontro positivo, la struttura, potrà confermare a sistema l’applicazione dello sconto richiesto dal cliente e da questo momento l’agevolazione si intende interamente utilizzata.

A decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore recupera il relativo importo come credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24. Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24.

Il credito d’imposta può essere ceduto dai fornitori, al posto della compensazione in F24, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Quindi è importante che prima il contribuente:

- si assicuri di avere presentato una Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per il calcolo dell’Isee,
- faccia richiesta di una identità digitale SPID, se non si è già in possesso di una Carta d’identità elettronica abilitata per l’accesso all’app “IO”.

In caso di esito positivo della verifica di sussistenza dei requisiti, se la DSU di riferimento presenta **omissioni o difformità**, il richiedente, prima di confermare la richiesta, è informato della circostanza che l’Agenzia delle entrate successivamente richiederà, al soggetto che fruirà dell’agevolazione, idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU.

Con risoluzione n 33/E del 25 giugno l’Agenzia delle Entrate ha reso noto il nuovo codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del Bonus vacanze. Il suddetto codice è:

- **“6915” denominato “Bonus Vacanze, recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto**, articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” ed utilizzabile da parte del fornitore del soggiorno.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione, il codice tributo andrà riportato nella sezione “*Erario*” del F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*” o, nei casi in cui il contribuente deve riversare l’agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”. Nel campo “*anno di riferimento*” deve essere sempre indicato il valore “2020”.



USO DEL CONTANTE FINO A 2000 EURO

L'art. 18 del **decreto Fiscale n. 124/2019** contenente misure volte a **limitare l'uso del contante** e incentivare quello della **moneta elettronica**, al fine di contrastare l'evasione fiscale ha previsto che:

- dal 1° luglio si abbassa da 3.000 a **2.000 euro il limite per l'uso del contante e**
- a partire **dal 1 gennaio 2022**, un'ulteriore abbassamento a **1.000 euro**.

Ulteriore novità consiste nella **riduzione delle sanzioni minime** che passeranno a **2.000 euro** rispettivamente a partire dal 1 luglio e a **1.000 euro** dall'1 gennaio 2022.

Con riferimento alle **sanzioni amministrative pecuniarie** applicabili nel caso di **violazione dei nuovi limiti**, si specifica che:

- fino al 30 giugno 2020 la sanzione andrà da 3.000 euro a 50.000 euro;
- dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 la forbice è tra i **2.000 e i 50.000 euro**;
- a partire dal 1° gennaio 2022 il minimo edittale sarà di **1.000 euro e il massimo di 50.000 euro**.

Per quanto riguarda le **modalità di utilizzo del contante** non sono previsti cambiamenti, e pertanto:

- è **vietato trasferire denaro contante** e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo **tra soggetti diversi**, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o **superiore a 2.000 euro** (soglia prevista dal 1° luglio);
- non è ammesso neppure un pagamento complessivamente superiore alla soglia, **artificialmente frazionato** in più versamenti di importo inferiore al limite;
- è invece ammesso il **pagamento parte in contanti** (di valore contenuto nella soglia) e **parte in assegno** che costituisce un metodo tracciabile.

Infine si fa presente che Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha chiarito che è sempre possibile effettuare un prelievo o versamento bancario di importo superiore alla soglia in quanto non configura un trasferimento ad un diverso soggetto.



per una scuola più digitale

PAGOINRETE

Dal 30 giugno, "PagoInRete" è il sistema dei pagamenti on line del Ministero dell'Istruzione che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati:

- tasse scolastiche,
- attività extracurricolari,
- mensa,
- trasporti,
- viaggi di istruzione,
- visite guidate ed altri contributi.

Fornisce alle segreterie scolastiche un valido strumento per monitorare con efficacia il flusso dei pagamenti, risparmiando tempo e risorse.

Colloquia con "PagoPA" che si occupa della comunicazione e dello scambio dati con i Prestatori di Servizi di Pagamento (Banche, Poste ed altro) aderenti al servizio.

Tramite "PagoInRete" le segreterie scolastiche possono gestire l'intero ciclo di vita del pagamento, dall'emissione degli avvisi telematici per gli alunni frequentanti, alla riconciliazione degli incassi con le scritture contabili. Le funzionalità del sistema consentono di controllare e quadrare in tempo reale la situazione dei pagamenti. Accedendo al portale web del Ministero - usando PC, smartphone o tablet - le famiglie possono: *(segue a pag.13)*

(segue da pag.12) visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi anche da scuole differenti; pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento e scegliendo tra una lista di PSP quello più conveniente.

Il genitore riceve via email la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta telematica e/o l'attestazione valida per le eventuali detrazioni.

Le segreterie scolastiche possono accedere dal menu SIDI: "Pagamenti telematici > Pago In Rete".

Le famiglie possono accedere al servizio "PagoInRete" dal sito del Ministero dell'Istruzione: www.pagoinrete.istruzione.it

"PagoInRete" non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell'utente.



MANCATO UTILIZZO REDDITO DI CITTADINANZA

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 30 giugno 2020, il Decreto Ministeriale del 2 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, intitolato **"Tempistiche per la fruizione del beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza"**.

Il decreto definisce in dettaglio, **le modalità di decurtazione** previste **sugli importi del Reddito di cittadinanza non spesi** ne prelevati dai beneficiari. La procedura è la seguente:

- viene confrontato il valore del saldo nell'ultimo giorno di ciascun mese, al netto degli arretrati erogati nel semestre in corso e in quello precedente, con il valore del beneficio mensile effettivamente erogato in quel mese,
- il taglio si applica alla mensilità da erogare nel mese successivo,
- il massimo di taglio previsto è pari al 20 % delle somme erogate sulla carta RDC. Come detto non vengono considerati gli arretrati.

Da sottolineare che è prevista anche **una valutazione con tempistica semestrale per quanto non speso o non prelevato nel semestre**. Dall'importo decurtato nel semestre successivo viene sempre fatta salva una mensilità.

Questa previsione entra in vigore a partire dalla fine del semestre in corso.

Le decurtazioni si applicano sui benefici accordati a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto (1° luglio 2020) quindi da agosto 2020.

Per gli assegni già in corso di erogazione il semestre di riferimento inizierà dal momento della prima erogazione successiva alla data in vigore del decreto.

Il decreto precisa anche che **in caso di cessazione del beneficio**, decorso un semestre dall'ultima erogazione, la Carta Rdc è in ogni caso disattivata, indipendentemente dalla presenza di disponibilità residue.



PENSIONI: PAGAMENTO DELLA 14ESIMA

L'INPS con il messaggio n.2593 del 25 giugno ha comunicato che **nel mese di luglio 2020 provvederà d'ufficio a erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima**, riservata alle pensioni di importo più basso, (segue a pag.14)

(segue da pag.13) istituita dal DL n.81 del 2 luglio 2007, e ampliata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017).

I requisiti di accesso anagrafici e contributivi sono stati comunicati da ultimo dal messaggio n. 2549 del 20 giugno 2017. Si ricorda che:

- hanno diritto i pensionati con almeno 64 anni di età ,
- gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito del beneficiario, ossia fino a 1,5 volte il trattamento minimo ovvero fino a 2 volte il trattamento minimo, cui si somma comunque l'importo del beneficio.

I requisiti reddituali per l'anno 2020

L'istituto specifica che vengono valutati i seguenti redditi:

- nel caso di prima concessione: tutti i redditi posseduti dal soggetto nell'anno 2020 (rientrano tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva);
- nel caso di concessione successiva: i redditi per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nel 2020 e i redditi diversi conseguiti nel 2019.

Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2020 o 2019, sono stati utilizzati i redditi degli anni precedenti, risalendo fino al 2016. In assenza, il beneficio non viene attribuito.

La somma aggiuntiva viene in ogni caso corrisposta a luglio 2020, in via provvisoria, e la sussistenza del diritto sarà poi verificata sulla base della dichiarazione dei redditi.

Ecco gli **importi della quattordicesima sulle pensioni nel 2020:**

- **Quattordicesima pensioni redditi fino a 10.043,87 euro**

Anni di Contributi	Importo
Fino a 15 (18 per lavoratori autonomi)	437 euro
Da 15 a 25 (da 18 a 28 per lavoratori autonomi)	546 euro
Oltre 25 (28 per lavoratori autonomi)	655 euro

- **Quattordicesima pensioni redditi da 10.043,88 a 13.391,82 euro**

Anni di Contributi	Importo
Fino a 15 (18 per lavoratori autonomi)	336 euro
Da 15 a 25 (da 18 a 28 per lavoratori autonomi)	420 euro
Oltre 25 (28 per lavoratori autonomi)	504 euro



Scadenziario di LUGLIO

10 luglio

Datori di lavoro domestico: termine per il versamento dei contributi relativi alle Colf riferiti al 2° trimestre 2020.

15 luglio

Fatturazione differita: termine ultimo per l'emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di giugno.

16 luglio

Iva Liquidazione mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese precedente per i contribuenti con contabilità Iva mensile al netto dell'acconto versato.

Ritenute Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di giugno sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di giugno.

Contributi Inps gestione separata: termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad giugno a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Affitti brevi: versamento delle ritenute (21%) operate a maggio sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps lavoratori autonomi agricoli: scade oggi il versamento della 1° rata dei contributi Inps dovuti da lavoratori autonomi, concedenti e compartecipanti famigliari, relativi al 1° trimestre 2020.

20 luglio

Versamenti Inps relativi a Redditi 2020: i contribuenti tenuti all'iscrizione nella gestione artigiani e commercianti, possono effettuare il versamento dei contributi Inps dovuti a titolo di saldo per il 2019 e di 1° acconto per il 2020, sul reddito eccedente il minimale, senza alcuna maggiorazione o con la maggiorazione dello 0,4% fino al 30 luglio (soggetti ISA).

Versamenti IRPEF e IRAP relativi a Redditi 2020: i contribuenti (persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati), possono effettuare il versamento in un'unica soluzione o come 1° rata dell'IRPEF e dell'IRAP dovuti a titolo di saldo per il 2019 e di 1° acconto per il 2020 senza maggiorazione o con la maggiorazione dello 0,4% al 30 luglio (soggetti ISA).

Versamenti IVIE e IVAFE relativi a Redditi 2020: i contribuenti persone fisiche, residenti in Italia che detengono all'estero immobili o attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, possono effettuare il versamento in un'unica soluzione o come 1° rata dell'IVIE e dell'IVAFAE dovuti a titolo di saldo per il 2019 e di 1° acconto per il 2020 senza maggiorazione o con la maggiorazione dello 0,4% fino al 30 luglio (soggetti ISA).

Versamenti IRES e IRAP relativi a Redditi 2020 (con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio): entro oggi, i contribuenti (persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati), possono effettuare il versamento in un'unica soluzione o come 1° rata dell'IRES dell'IRAP dovuti a titolo di saldo per il 2019 e di 1° acconto per il 2020 senza maggiorazione o con la maggiorazione dello 0,4% fino al 30 luglio (soggetti ISA).

Versamenti Cedolare secca: entro oggi i Locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, per effettuare il versamento in unica soluzione o come prima rata della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020 senza alcuna maggiorazione (salvo proroga).

Versamenti IVA 2020: termine dei versamenti in un'unica soluzione o come 1° rata dell'IVA relativa al 2019 risultante dal modello reddituale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2020 – 30/6/2020 (se non si è versato entro il 16/3/2020) (soggetti ISA).

Camera di commercio: versamento del diritto camerale dovuto per il 2020 (codice tributo 3850) (soggetti ISA).

ISA: versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi indicati nel mod. REDDITI da parte dei soggetti che applicano gli ISA al fine di migliorare il proprio Indice di affidabilità. (soggetti ISA).

22 luglio

Bollo fatture elettroniche: i titolari di partita IVA devono versare il bollo virtuale sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2020 (aprile – maggio – giugno).

23 luglio

Modello 730/2020: termine entro cui il CAF / professionista abilitato deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate i modd. 730 (comprensivi dei modd. 730-4), presentatati dal 21 giugno al 15 luglio 2020. Inoltre dovrà essere consegnato al contribuente il mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3.

27 luglio

Elenchi Intra-cee (contribuenti mensili e trimestrali): presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno e 2° trimestre. Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 25/9/2017, ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi). Tuttavia per i soggetti che non sono obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli. **L'Enpaia ha sospeso il versamento dei contributi con scadenza dall'8/3/2020 al 30 Settembre 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 25 ottobre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data. La domanda per fruire della rateizzazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 31 Luglio tramite pec.**

Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01). **L'Enpaia ha disposto la sospensione anche per la denuncia mensile.**

30 luglio

Versamenti Inps relativi a Redditi 2020: i contribuenti tenuti all'iscrizione nella gestione artigiani e commercianti, possono effettuare il versamento dei contributi Inps dovuti a titolo di saldo per il 2019 e di 1° acconto per il 2020, sul reddito eccedente il minimale, con la maggiorazione dello 0,4% fino al 30 luglio (soggetti non Isa).

Camera di commercio: versamento del diritto camerale dovuto per il 2020 (codice tributo 3850) con la maggiorazione dello 0,4% fino al 30 luglio (soggetti non Isa).

Versamenti IRPEF e IRAP relativi a Redditi 2020: i contribuenti (persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati), possono effettuare il versamento in un'unica soluzione o come 1° rata dell'IRPEF e dell'IRAP dovuti a titolo di saldo per il 2019 e di 1° acconto per il 2020 con la maggiorazione dello 0,4% fino al 30 luglio (soggetti non Isa).

Versamenti IVIE e IVAFE relativi a Redditi 2020: i contribuenti persone fisiche, residenti in Italia che detengono all'estero immobili o attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, possono effettuare il versamento in un'unica soluzione o come 1° rata dell'IVIE e dell'IVAFAE dovuti a titolo di saldo per il 2019 e di 1° acconto per il con la maggiorazione dello 0,4% fino al 30 luglio (soggetti non Isa).

Versamenti IRES e IRAP relativi a Redditi 2020 (con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio): entro oggi, i contribuenti (persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati), possono effettuare il versamento in un'unica soluzione o come 1° rata dell'IRES dell'IRAP dovuti a titolo di saldo per il 2019 e di 1° acconto per il 2020 con la maggiorazione dello 0,4% fino al 30 luglio (soggetti non Isa).

Versamenti Cedolare secca: entro oggi i Locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, per effettuare il versamento in unica soluzione o come prima rata della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020 con la maggiorazione dello 0,4% fino al 30 luglio (soggetti non Isa).

31 luglio

Contratti di locazione: versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/7/2020 (soggetti che non abbiano optato per la cedolare secca).

Uniemens telematico: termine di presentazione in via telematica all'Inps dei dati relativi (EMENS) e contributivi (DM10) relativi alle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori **scade oggi il termine per l'invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di precedente**

Esterometro 2020: termine per i soggetti passivi IVA per la trasmissione in via telematica, della comunicazione relativa ad aprile-maggio-giugno dei dati delle fatture emesse / ricevute da soggetti UE ed extra UE. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.

